

Amministratore di sostegno: la mind map

(Fonte: <https://www.altalex.com/> 16/01/2023)

L'amministratore di sostegno ([scarica la mappa concettuale](#)) è stato introdotto con la [Legge 9 gennaio 2004, n. 6](#), che per ridurre l'ambito di applicazione dell'interdizione ha istituito questa nuova figura, con lo scopo di proteggere i soggetti affetti da disturbi non così gravi da comportare l'applicazione dell'interdizione, consentendo loro di autodeterminarsi nei rapporti personali e patrimoniali.

Una persona affetta da infermità o menomazione fisica o psichica, che si trovi nell'impossibilità temporanea o parziale di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno.

L'[amministratore di sostegno](#) viene nominato dal giudice tutelare del luogo in cui il soggetto beneficiario ha la residenza o il domicilio, su ricorso proposto dallo stesso soggetto infermo o menomato, dal coniuge, dal tutore, dal P.M., dal curatore, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dalla persona stabilmente convivente.

L'amministratore di sostegno (*sul tema vedi anche [L'amministratore di Sostegno, Paola Loddo, CEDAM](#)*) può essere scelto sia dal beneficiario che dal giudice tutelare. Nel primo caso, il beneficiario, in previsione di una sua futura incapacità, può nominare un amministratore di sostegno per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il giudice tutelare, nomina l'amministratore di sostegno con decreto motivato, in mancanza di una nomina preventiva da parte del beneficiario oppure in presenza di gravi motivi.

Nello scegliere la persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice deve preferire un soggetto familiare al beneficiario: il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado, il soggetto designato dal genitore superstito con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tuttavia, se ne ravvisa l'opportunità o se ricorrono - nell'ipotesi di nomina preventiva da parte del beneficiario - gravi motivi, il giudice tutelare può nominare una persona ritenuta idonea ovvero il l.r.p.t. di un'associazione o fondazione.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per gli atti che non richiedono l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva dell'amministratore di sostegno.

Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario sono stabiliti dal giudice tutelare con il decreto di nomina. Nel decreto il giudice può disporre che vengano estesi al beneficiario determinati effetti, limitazioni o decadenze previste dalla legge per l'interdetto o l'inabilitato, avuto riguardo all'interesse del beneficiario e a quello tutelato dalla normativa codicistica.

L'ufficio dell'amministratore di sostegno è presuntivamente gratuito: per questo la legge stabilisce che il giudice preferisca una figura familiare nella nomina. Tuttavia, nei casi in cui non viene nominato un familiare, all'amministratore di sostegno spetta un'equa indennità.

Approfondimenti

[La mappa concettuale dell'Amministratore di sostegno](#)

[Amministratore di sostegno](#)